

STATUTO
FONDAZIONE “PIA POZZOLI- DOPO DI NOI “

ART. 1 – DENOMINAZIONE

La Fondazione “PIA POZZOLI DOPO DI NOI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) “ è stata costituita con atto del Dott. Massimo Toscani , notaio in Piacenza, in data 17.02.2004 costitutivo del N° 126624/28854 di repertorio , codice fiscale 91077340338, iscritta presso il registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Emilia Romagna in data 28.10.2004 n.533 . A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore lo Statuto della Fondazione sarà modificato nel presente, unitamente all’acquisizione della nuova denominazione “**FONDAZIONE PIA POZZOLI DOPO DI NOI ETS**”.

La qualifica di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che sarà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è un ente giuridicamente autonomo.

ART. 2- SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Piacenza (PC), nei locali di Via Giordani n. 21 e persegue le proprie finalità prevalentemente nell’ambito della Regione Emilia e Romagna, con particolare interesse alla Provincia di Piacenza.

La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART. 3- DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4- FINALITA’- SCOPI - ATTIVITA’

4.1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività in via principale nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria con particolare riferimento alle persone con disabilità (di seguito “beneficiari”).

4.2. La fondazione intende operare ispirandosi al modello basato sui diritti umani e sulla qualità di vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009 ed intende promuovere sostenere e svolgere attività di interesse generale (sanitarie, socio sanitarie, sociali e analoghe) in coerenza alle normative vigenti e alle linee guida Ministeriali e degli altri organismi regionali, nazionali e internazionali, ad esclusivo beneficio delle persone con disabilità e loro familiari.

4.3. Coerentemente con i principi della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, la Fondazione assume quali obiettivi strategici l'inclusione sociale della persona con disabilità ed il costante miglioramento delle sue condizioni di benessere all'interno dei contesti familiari, lavorativi e sociali della comunità, con particolare riferimento alla promozione di modelli abitativi domiciliari ritenuti contesti di vita assistita più adeguati per promuovere il benessere delle persone con disabilità e la loro vita indipendente.

4.4. A tal scopo la Fondazione intende promuovere a favore dei beneficiari azioni di tutela e di gestione dei loro mezzi patrimoniali o di quelli a loro comunque destinati. Nell'esercizio di tale funzione, la Fondazione non intende proporsi come strumento diretto di tutela della persona alternativo e concorrente a quelli previsti dalla normativa vigente (*Famiglia, Tutela, Curatela e Amministrazione di Sostegno*). Al contrario, essa intende proporsi come organizzazione sussidiaria alla famiglia ed alle forme di tutela previste dalla Legge, al fine di espletare una funzione di mera utilità, supporto e garanzia a favore dei rispettivi beneficiari. Pertanto, l'attività di tutela patrimoniale predisposta dalla Fondazione potrà estrinsecarsi nell'organizzazione ed attuazione di strumenti giuridici ed economici in grado di:

- Vincolare i beni e le dotazioni patrimoniali dei beneficiari o comunque a loro destinate, alle finalità previste dai disponenti mediante idoneo negozio giuridico;
- Preservare il patrimonio dei beneficiari, o quello a loro comunque destinato, dai rischi della dispersione, della cattiva gestione, della carenza di amministrazione e della perdita di valore;
- Garantire una gestione orientata a soddisfare le aspirazioni e le esigenze dei beneficiari stessi e la loro qualità della vita attraverso la realizzazione di appositi progetti di vita da realizzarsi anche in sintonia e collaborazione con gli enti pubblici e privati incaricati di soddisfare le aspettative e le esigenze dei disponenti e dei beneficiari;
- Assicurare al patrimonio che residuasse dopo la morte dei beneficiari una destinazione certa, secondo le indicazioni date dai disponenti, o, in mancanza, per fini di pubblica utilità;
- Sviluppare e promuovere in particolare gli strumenti di gestione ed affidamento previsti dalla Legge 112/2016 cosiddetta DOPO DI NOI.

4.5. Per il perseguimento dei predetti scopi la fondazione potrà, tra l'altro:

- a) acquisire in proprietà o a qualsiasi altro titolo, mediante negozi di affidamento fiduciario consentiti dalla legge anche in qualità di "trustee" ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, sia "inter vivos" sia a causa di morte, fondi-beni- patrimoni devoluti alla Fondazione a beneficio esclusivo dei beneficiari, da parte di loro familiari ovvero di terzi interessati a tutelarli e/o proteggerli;
- b) gestire i singoli beni e diritti affidati quali patrimoni separati nell'interesse esclusivo dei beneficiari con le facoltà e secondo il programma e la regolamentazione voluti dai rispettivi disponenti e puntualmente riportati e codificati nei relativi negozi di disposizione a favore della Fondazione;
- c) effettuare nei confronti dei beneficiari dei singoli patrimoni affidati quelle prestazioni a contenuto patrimoniale necessarie per provvedere al sostentamento dei beneficiari stessi, sovvenire alle loro esigenze ordinarie e straordinarie di vita secondo i termini convenuti nelle disposizioni di affidamento o negli atti istitutivi di trust;

d) effettuare prestazioni a contenuto patrimoniale a favore delle istituzioni pubbliche o private che si siano fatte carico della cura e dell'assistenza di essi beneficiari secondo le direttive impartite dai rispettivi disponenti a favore della Fondazione, il tutto previo controllo dell'Autorità Giudiziaria se previsto dalla Legge;

e) devolvere i beni che residuassero al termine di ciascun affidamento, o comunque alla morte dei beneficiari, secondo le indicazioni a suo tempo impartite dai rispettivi disponenti nei relativi negozi di disposizione a favore della fondazione, e/o in mancanza, a fini di pubblica utilità;

f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'acquisto in proprietà o a mezzo di altro diritto reale anche parziale, di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati di qualsiasi genere, anche da trascriversi nei pubblici registri, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività:

h) collaborare con altre Fondazioni, Associazioni o Enti per il perseguimento delle finalità indicate nel presente articolo;

i) assumere incarichi di Guardiano di Trust o di Garante nell'ambito di altri negozi di affidamento fiduciario con il compito di vigilare sull'adempimento delle obbligazioni previste negli atti istitutivi di tali negozi;

l) provvedere ad iniziative e attività riabilitative finalizzate alla funzione terapeutica, alla socializzazione e allo sviluppo delle autonomie individuali e relazionali, alla costruzione e manutenzione di piccole strutture para-familiari, come previsto dalla legge 112/2016, in grado di accogliere le persone con disabilità rimaste senza sostegno familiare o in previsione del venir meno della capacità di cura dei genitori;

m) prevedere di far fronte, nei limiti delle risorse di cui dispone, alle spese di mantenimento di persone con disabilità i cui introiti non siano sufficienti per condurre una vita dignitosa;

n) contribuire, con mezzi propri, a sostenere le spese mediche per consulti o interventi clinici delle persone con disabilità prive anche momentaneamente di risorse finanziarie;

o) predisporre a favore dei disabili rimasti senza l'assistenza familiare le forme più opportune di tutela nel campo degli affetti, della salute, dell'apprendimento, del lavoro e dei rapporti sociali in genere;

p) individuare e predisporre gli strumenti giuridici più adatti per la difesa dei diritti degli interessi dei disabili;

q) preparare, anche psicologicamente, genitori e ragazzi ad affrontare la situazione futura del dopo-famiglia;

r) realizzare iniziative di formazione e di informazione sulla disabilità e sui temi ad essa connessi, quali incontri, convegni, corsi, pubblicazioni e simili;

s) creare una rete di rapporti con i genitori e le famiglie dei disabili per un reciproco scambio di informazioni e aiuti e per coinvolgerli nella progettazione e realizzazione di attività;

La Fondazione, per perseguire i propri scopi, riconosce la necessità di porre cura all'accrescimento del proprio patrimonio anche attraverso la raccolta di lasciti, donazioni e fondi, nonché rendendosi cessionaria dei beni dei disabili conseguenti ai Trust o resi disponibili dalle famiglie.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5- PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- IL PATRIMONIO PROPRIO
- IL PATRIMONIO AFFIDATO

5.2.1. IL PATRIMONIO PROPRIO

Il Patrimonio Proprio è costituito da:

- conferimenti iniziali, in Denaro o altri beni, effettuati dai Fondatori, ovvero da terzi con espressa destinazione al Fondo di Dotazione;
- il denaro e/o i beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, comunque destinati a incremento del Fondo di Dotazione;
- le elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;
- la parte di rendite del fondo di dotazione non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, può essere destinata ad incrementare il Fondo di Dotazione stesso;
- i contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o da organismi internazionali;
- da ogni altro incremento derivante da attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.2.2. IL PATRIMONIO AFFIDATO

Il Patrimonio Affidato consiste nel complesso di beni e diritti che la Fondazione riceve al fine di realizzare il proprio scopo istituzionale a tutela dei rispettivi Beneficiari .

Lo strumento giuridico mediante il quale detti beni sono attribuiti alla Fondazione è l'affidamento, che consiste:

- in un trasferimento gratuito effettuato a favore della Fondazione da un soggetto disponente per un Beneficiario determinato ovvero per uno scopo e un'utilità indicati dal disponente, che sia in coerenza con gli scopi della Fondazione.

La proprietà affidata alla Fondazione, in ragione di quanto sopra, si connota quindi di:

- temporaneità in quanto è affidata alla Fondazione per il conseguimento di uno scopo e quindi per il tempo necessario a detto conseguimento;
- funzionalità ad un programma gestorio, in quanto la Fondazione può disporre soltanto, nei limiti di quanto stabilito dal disponente all'atto del trasferimento e nei limiti delle finalità istituzionali della Fondazione;
- segregazione in quanto i beni affidati non si confondono mai con il Patrimonio Proprio della Fondazione, né con gli altri patrimoni affidati alla Fondazione medesima.

Un patrimonio è qualificabile come affidato quando:

- detto affidamento risulti in modo espresso all'atto del trasferimento mediante l'indicazione di un Beneficiario ovvero di uno scopo particolare;
- venga accettato dalla Fondazione come Patrimonio Affidato.

È obbligo della Fondazione dare pubblica evidenza dell'affidamento anche mediante idonea rappresentazione contabile, all'interno del proprio bilancio, secondo canoni che diano garanzia nei confronti di chiunque che il Patrimonio Affidato sia distinto dal Patrimonio Proprio e che ogni Patrimonio Affidato sia distinto dagli altri Patrimoni affidati alla Fondazione.

La destinazione del Patrimonio Affidato e la sua funzionalizzazione allo scopo enunciato è uno specifico obbligo della Fondazione.

In caso di estinzione della Fondazione, ciascun Patrimonio Affidato rimane destinato secondo quanto previsto nel relativo atto di affidamento.

ART. 6- GESTIONE DEL PATRIMONIO

Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le modalità di gestione ed investimento del Patrimonio Proprio e del Patrimonio Affidato.

I redditi del Patrimonio Proprio e di ogni altra entrata non vincolata a particolari destinazioni, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

I redditi dei patrimoni affidati, e più in generale i frutti dei beni patrimoniali in essi compresi, spettano a ciascun Patrimonio Affidato.

In nessun caso i frutti di un Patrimonio Affidato possono incrementare un altro Patrimonio Affidato o il Patrimonio Proprio.

In nessun caso è possibile la compensazione fra debiti o crediti di un Patrimonio Affidato con quelli di altro Patrimonio Affidato ovvero tra debiti e crediti di un Patrimonio Affidato con quelli del Patrimonio Proprio.

ART. 7- ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione PIA POZZOLI DOPO DI NOI ETS destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 8- ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; al termine di ogni esercizio deve essere redatto il bilancio annuale con le modalità di cui sotto.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Collegio dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio d'esercizio di quello decorso, entrambi predisposti dal consiglio di amministrazione. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere pubblicati sul sito web della Fondazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere previsti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e ss. Cod. civ.

Copia del bilancio di esercizio unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 9- COMPONENTI LA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- FONDATORI;
- PARTECIPANTI

ART. 10- FONDATORI

Tra i soci fondatori, sono soci FONDATORI COSTITUENTI le persone fisiche e giuridiche indicati nell'atto costitutivo dell'ente e che non si siano successivamente dimesse. Possono diventare soci NUOVI FONDATORI, nominati tali con delibera adottata a maggioranza relativa dal Collegio dei Fondatori, anche altre persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal collegio dei Fondatori stessi.

Il consiglio di Amministrazione può proporre al collegio dei Fondatori la nomina a socio Fondatore di coloro che, anche senza apporto di denaro, abbiano nel tempo affiancato la Fondazione aiutandola nel raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

ART. 11- PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, una tantum, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Le persone che aspirano ad essere ammesse come Partecipanti della Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione, i suoi regolamenti ed i deliberati del Consiglio di Amministrazione e forniscono espressamente il consenso al trattamento dei propri dati identificativi, comuni e particolari.

I membri aderenti alla fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o, negli altri casi, per il tempo previsto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12- ESCLUSIONE E DIMISSIONI

Il Collegio dei Fondatori decide a maggioranza relativa su segnalazione del Consiglio di Amministrazione l'esclusione dei soci Fondatori Costituenti, Nuovi Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa, l'inadempimento degli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Ente.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione avviene anche per i seguenti motivi:

- estinzione;
- stato di liquidazione;
- fallimento o altre procedure concorsuali.

I soci Fondatori Costituenti, Nuovi Fondatori e Partecipanti possono, con almeno tre mesi di preavviso, dimettersi dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e senza diritto alla restituzione degli apporti conferiti a qualsiasi titolo.

ART. 13- ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente
- il vice presidente vicario
- il segretario generale
- il Collegio dei Partecipanti
- l'Organo di controllo
- il tesoriere

ART. 14- COLLEGIO DEI FONDATORI

Il collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi sopra descritti. Ne fanno parte i soci Fondatori Costituenti e Nuovi Fondatori successivamente nominati.

La carica di membro del collegio e quella di membro del consiglio di amministrazione non sono incompatibili.

Il collegio dei fondatori ha il compito di:

- a) determinare, nei limiti previsti dallo Statuto, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nominare ed eventualmente revocare i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16;
- b) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 10 possano divenire Fondatori e procedere con la relativa nomina;
- c) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- d) nominare il presidente e il vicepresidente della Fondazione;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le linee generali dell'attività della Fondazione con i relativi obiettivi e programmi, che sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) nominare il componente o i componenti dell'Organo di controllo
- g) esprimere pareri vincolanti preventivi su operazioni strategiche fondamentali;
- h) esprimere pareri vincolanti preventivi sull'accettazione di singoli incarichi da parte della Fondazione quale affidataria di beni e patrimoni di terzi ovvero quale Guardiano/Garante nell'ambito di negozi di affidamento fiduciario;
- i) approvare le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione;
- l) deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- m) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- n) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

ART. 15- CONVOCAZIONE E QUORUM

Le adunanze del Collegio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il collegio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal presidente della Fondazione con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione (pec, mail, fax, raccomandata R/R) da recapitarsi a ciascun

fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L' avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche con tre giorni di preavviso. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ciascun membro può delegare un altro membro. E' consentito ad ogni membro raccogliere non più di tre deleghe. Non vi sono obblighi di forma per la delega, essendo sufficiente la forma scritta.

L'adunanza del Collegio è valida con la presenza della maggioranza dei membri. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il collegio delibera a maggioranza; per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale a cura del segretario dell'adunanza nominato dal Collegio stesso o dal Segretario Generale, se nominato. Il verbale è firmato da chi presiede l'adunanza e dal Segretario della medesima

ART. 16- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 7 a 9, compreso il Presidente: 2 membri vengono eletti dal Collegio dei Partecipanti, 1 membro dal Consiglio di Amministrazione ed i restanti dal Collegio dei Fondatori.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 4 esercizi, salvo revoca anticipata da parte dell'organo che li ha nominati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

Nei casi di decesso, dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, potrà proporre al Collegio dei Fondatori o dei Partecipanti la nomina di un sostituto che rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- proporre al Collegio dei Fondatori le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all' art. 4;
- predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 11 possano divenire partecipanti e procedere alla relativa nomina;
- accettare e/o rinunciare ad incarichi a nome della Fondazione quale affidataria in proprietà di beni di terzi e provvedere alla loro gestione ordinaria e straordinaria quali patrimoni separati;
- deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, ai legati e alle donazioni, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

- deliberare in merito alle trasformazioni patrimoniali;
- deliberare in merito alla destinazione delle rendite;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare, qualora lo ritenga, un Segretario Generale della fondazione su proposta del presidente, determinandone la qualifica del rapporto;
- nominare tra i consiglieri un tesoriere che svolga le funzioni di tenuta della contabilità e aggiornamento della posizione economico-contabile della Fondazione;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari, previo parere vincolante preventivo del Collegio dei Fondatori dopo presa visione degli eventuali progetti e delle relative coperture finanziarie;
- acquisire immobili previo parere vincolante preventivo del Collegio dei Fondatori;
- conferire procure generali e/o "ad negotia" per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente definiti in riferimento all'art. 8, comma 3 punto a del D.lgs n. 117/2017;
- chiedere contributi ai soci Fondatori e Partecipanti per eventuali e motivate esigenze di liquidità;
- aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;

Il consiglio può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e/o ad uno o più consiglieri determinando i limiti della delega.

ART. 17- CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione (pec, mail, fax, raccomandata R/R) Inoltrati con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano di verbale steso su apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'adunanza nominato dal consiglio stesso o dal Segretario Generale se nominato.

ART. 18- PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori. Al fine di assicurare unità di indirizzo, il miglior coordinamento fra gli Organi della Fondazione e la giusta considerazione alle istanze espresse dai Partecipanti, egli è anche presidente del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste di fronte a qualsiasi Autorità Amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati e procuratori.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente vicario che, in caso di assenza o impedimento dello stesso, ne svolge la funzione.

In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e, nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART. 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato, ai sensi dell'art. 16, qualora lo ritenga, dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce la natura del rapporto, i poteri e la durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione e riferisce direttamente al Presidente.

Egli, in particolare:

- dà esecuzione, negli ambiti di sua competenza, alle deliberazioni del collegio dei fondatori e del consiglio di amministrazione, nonché agli atti del presidente;
- provvede alla direzione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- partecipa su invito del Presidente, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Consiglio di Amministrazione e del collegio dei partecipanti e ne redige i verbali prendendosi cura dei relativi libri.

ART.20 - COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Il Collegio dei Partecipanti è composto dai partecipanti e si riunisce almeno due volte all'anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Collegio dei Partecipanti spetta la elezione e l'eventuale revoca di 2 membri nel consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte, non vincolanti, sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Le adunanze del Collegio dei Partecipanti sono presiedute dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocate.

Il Collegio dei Partecipanti può inoltre costituire momenti di confronto e di analisi in cui si incontrino tutte le componenti della Fondazione.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto .

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 23- LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei membri;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori ;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Partecipanti.

ART. 24- LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La Fondazione può avvalersi di Volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in appositi registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 117/2017.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dall'art. 17 del Dlgs 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente, di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 25- CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Piacenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

La sede dell'arbitrato sarà Piacenza.

ART. 26- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà alla liquidazione, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, a favore di altri Enti del Terzo Settore aventi medesime finalità e scopi della Fondazione e possibilmente a favore di soggetti operanti nella provincia di Piacenza.

ART. 27- ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. All'Atto dell'entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento, fino alla loro naturale scadenza.

ART. 28- CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni.